

NUOVA MODALITÀ DI INVIO - TRAMITE “UNIEMENS-CIG” - DEI FLUSSI DI PAGAMENTO DIRETTO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONNESSI ALLA PANDEMIA DA COVID-19: ISTRUZIONI INPS

Il decreto-legge 22/3/2021 n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” e in vigore dal 23 marzo scorso, è intervenuto, tra l'altro, sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro riconducibili alla pandemia, apportandovi novità normative e operative (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14 e n. 13 del 2021).

In particolare, l'art. 8 del d.l. n. 41/2021 (*), oltre a introdurre, dall'1 aprile 2021, un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), richiedibile da tutti i datori di lavoro che devono interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (**), ha modificato il sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta, da parte dell'INPS, delle integrazioni salariali.

Il comma 5 del citato art. 8 stabilisce, infatti, che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa ivi disciplinate e, dunque, decorrenti dall'1 aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 14/4/2021 n. 62, ha:

- illustrato come segue la portata della modifica normativa e fornito le sotto riportate “prime indicazioni operative”;
- “recato”, nell'accluso documento tecnico (Allegato n. 1), “le informazioni utili alla gestione informatica del nuovo flusso”.

Ambito di applicazione della norma

La previsione ex art. 8, comma 5, del d.l. n. 41/2021 si inserisce nel quadro dei provvedimenti finalizzati a semplificare il sistema di pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario) di cui i datori di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica ancora in atto, hanno fatto ricorrente uso.

Va, peraltro, ricordato che la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza da COVID-19 ha reso più semplice il ricorso al pagamento diretto, per il quale è stata superata la previsione ordinaria che ne circoscrive l'utilizzo ai soli casi di “*comprovata difficoltà finanziaria dell'azienda*”.

Il nuovo flusso “UniEmens-Cig” riguarda anche l’invio dei dati che consentono all’INPS di effettuare il pagamento a saldo dei trattamenti di integrazione salariale COVID-19 per cui i datori di lavoro, avvalendosi delle disposizioni introdotte dagli articoli 22-quater e 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, hanno richiesto il pagamento diretto con anticipo del 40% (***) (da ultimo si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020).

In relazione alla portata della novella legislativa - con cui si prevede il superamento del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) - si evidenzia che rientra nel campo di applicazione del nuovo sistema di trasmissione il flusso dei dati riferito ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto decorrenti da “aprile 2021” in poi.

Restano, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione della norma i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo. Conseguentemente, per detti trattamenti rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.

Termini di trasmissione del flusso “UniEmens-Cig”

Poiché la novità introdotta rispetto alla disciplina del pagamento diretto delle integrazioni salariali erogato dall’INPS riguarda esclusivamente una diversa modalità di trasmissione dei dati, rimane confermata la tempistica per effettuarla, già prevista dalle precedente normativa emergenziale (art. 8, comma 4 del d.l. n. 41/2021): il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento o per il suo saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Pertanto, anche in caso di invio dei flussi “UniEmens-Cig” connessi a trattamenti COVID-19 oltre i termini suddetti, trova applicazione il regime decadenziale già introdotto dal d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, confermata dall’art. 1, comma 302, della legge n. 178/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e n. 8 del 2021) e da ultimo dal citato comma 4 dell’art. 8 del d.l. n. 41/2021.

Periodo transitorio

Al fine di consentire una graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto, si prevede una prima fase di durata semestrale in cui il loro invio potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del **primo** flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Di conseguenza, tutte le richieste di pagamento

successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio.

A regime, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all'accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso "UniEmens-Cig".

Estensione del nuovo flusso "UniEmens-Cig" alle integrazioni salariali con causali ordinarie

In ragione del carattere sperimentale del periodo transitorio di cui al precedente paragrafo, al fine di valutarne l'eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale, sarà consentito, fin da subito, utilizzare il nuovo flusso "UniEmens-Cig" anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale richiesti con causali ordinarie.

Caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso "UniEmens-Cig"

L'utilizzo del flusso "UniEmens-Cig" implica una serie di vantaggi rispetto all'attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo "SR41", di seguito riassunti.

a) Omogeneizzazione dei flussi e utilizzo di un unico linguaggio

Il tracciato "UniEmens-Cig" a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell'UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. In tal modo viene standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio e a pagamento diretto).

b) Efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione

Le modalità previste per l'aggregazione delle denunce individuali UniEmens con i dati per il pagamento diretto consentono l'immediato instradamento sui sistemi gestionali, senza dover attendere i tempi propri dei flussi standard UniEmens.

I flussi per il pagamento diretto, infatti, possono essere trasmessi senza la necessità di attendere l'autorizzazione, indicando il Ticket associato alla domanda. Pertanto, la richiesta di pagamento può essere trasmessa dal datore di lavoro anche prima del rilascio dell'autorizzazione stessa. In ogni caso, il pagamento verrà comunque effettuato successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Alle denunce "UniEmens-Cig" a pagamento diretto viene applicato il medesimo processo previsto per le prestazioni a conguaglio, con conseguente uniformità dei controlli e maggiore facilità nell'incrocio dei dati tra "UniEmens-Cig" a pagamento diretto e UniEmens ordinari, laddove sussista la necessità per il datore di lavoro, con riferimento alla stessa prestazione, di inviare entrambi i flussi, come accade in caso di riduzioni dell'attività lavorativa non a zero ore.

c) Ulteriori vantaggi per i datori di lavoro e gli intermediari

L'utilizzo di un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l'esposizione del Dato orario, del Codice evento e del Ticket. Risulta, dunque, più flessibile la rappresentazione dell'articolazione dell'attività lavorativa, considerato che, in virtù del calendario giornaliero, non occorrono forzature nel caso di attività lavorativa svolta nelle giornate festive. In tal modo è più semplice e automatizzabile la gestione delle richieste di prestazioni a pagamento diretto.

Inoltre, stanti le caratteristiche del processo UniEmens, per i dati anagrafici dei lavoratori beneficiari è sufficiente inviare i soli codici fiscali, mentre le restanti informazioni sono prelevate automaticamente dagli archivi dell'INPS.

Si osserva altresì che, mentre nel caso di invio dei dati relativi al pagamento diretto tramite il modello "SR41" è necessario inviare un singolo modello per ogni azienda interessata dalla richiesta di integrazione salariale, con l'invio del flusso "UniEmens-Cig" è possibile trasmettere un unico flusso che contiene al suo interno i dati riferiti ai lavoratori di più aziende, con evidente semplificazione degli oneri di compilazione e trasmissione a cura delle aziende medesime e degli intermediari.

Grazie alla trasmissione delle informazioni connesse alle richieste di pagamento diretto tramite l'invio di un flusso strutturato su canale UniEmens, si assicura la consegna ai sistemi gestionali per il pagamento della prestazione in tempi anticipati.

Nell'allegato documento tecnico, vengono illustrati gli aspetti, le caratteristiche e gli standard del nuovo flusso di trasmissione di dati.

Compilazione del flusso

Ai fini della compilazione dei flussi "UniEmens-Cig", si evidenzia che il Ticket richiesto per la gestione dei pagamenti diretti tramite tale flusso sarà un **Ticket tipizzato** per tali pagamenti, per cui in fase di richiesta del Ticket, tramite l'apposita procedura, nei casi di pagamento diretto va selezionata la relativa voce, indicante la corretta tipologia di pagamento ~~diretto~~.

In fase di accoglienza verranno applicati controlli di coerenza del Ticket dichiarato nel flusso. Il Ticket tipizzato richiesto per il pagamento diretto potrà essere dichiarato unicamente nei flussi "UniEmens-Cig".

Di conseguenza, un Ticket tipizzato per il pagamento diretto produrrà un errore bloccante se indicato in un flusso ordinario e un Ticket non tipizzato per il pagamento diretto produrrà un errore se indicato in un flusso "UniEmens-Cig".

Se nel mese sono presenti periodi (giorni) riferiti a eventi (Ticket) diversi, tale circostanza troverà riscontro sul calendario della denuncia "UniEmens-Cig" (unica per quel mese) dove su ciascun giorno verrà indicato l'evento con il relativo Ticket (elemento <IdentEventoCIG>), così come già avviene per la CIG a conguaglio.

Per gli eventi di tipo CIG-Fondi a pagamento diretto le relative coperture settimanali e giornaliere dovranno essere comunicate esclusivamente tramite il nuovo flusso “UniEmens-Cig” e non tramite l’UniEmens ordinario.

Per i flussi “UniEmens-Cig” non è ammessa per la Settimana/Giorno la copertura di tipo “X”.

Inoltre, l’elemento <ImpANF> potrà essere valorizzato solo se il <TipoCopertura> di tutte le settimane/giorni inviate con il flusso è di tipo 1, per cui solo se si tratta di settimane “totalmente NON retribuite”.

Laddove sia necessaria, per una stessa competenza, la presentazione sia di un flusso “UniEmens-Cig” che di un flusso UniEmens ordinario, rimangono comunque immutate le regole di compilazione di quest’ultimo.

Si riportano di seguito, meramente a titolo esemplificativo, due casi con compresenza per una stessa competenza dei due flussi:

1. caso di eventi di riduzione di orario (non a zero ore) di tipo CIG-Fondi a pagamento diretto, con presenza di tempo lavorato;
2. caso di eventi di sospensione a zero ore di tipo CIG-Fondi a pagamento diretto e presenza di integrazione da parte del datore di lavoro.

Riguardo all’elemento <IBAN>, si chiarisce che la mancata compilazione dello stesso comporterà che il pagamento verrà effettuato con bonifico domiciliato presso Poste Italiane. Al riguardo, si ricorda che, in base alla normativa antiriciclaggio, non sarà possibile effettuare bonifici domiciliati per importi superiori ai 1.000 euro.

Da ultimo, si evidenzia che diversamente da quanto avviene con i modelli “SR41”, in cui è possibile indicare il numero di giornate di detrazione, nel nuovo flusso “UniEmens-Cig”, il campo <DetrazLavDip>, che può essere dichiarato per ogni Ticket presente nel flusso, considerato che l’elemento <GestioneEventoCig> è ricorsivo, può assumere solo i valori S o N. Questo significa, dunque, che se l’elemento viene valorizzato con S, l’informazione dei giorni di detrazione viene desunta con riferimento a ciascun Ticket presente nel flusso, a partire dal numero di giornate dichiarate con lo stesso Ticket.

Variazioni del flusso “UniEmens-Cig”

Analogamente a quanto già avviene per i flussi UniEmens standard, la trasmissione di un flusso successivo, avente un ID trasmissione superiore, a parità di chiave, sostituisce il flusso precedente.

Nel caso dei flussi “UniEmens-Cig” tale sostituzione è efficace (cioè effettivamente applicata) in relazione allo stato in cui si trova la denuncia, sulla base delle regole proprie del processo di gestione del flusso “UniEmens-Cig” a pagamento diretto.

In particolare, sarà possibile variare la denuncia in ogni suo elemento fintanto che la stessa non sia stata trasmessa alle procedure di gestione del pagamento.

Diversamente, nel caso in cui la variazione arrivi successivamente sarà necessario attendere l'esito della lavorazione prima di poter processare un nuovo flusso di variazione. Tale flusso resterà, dunque, nella coda dei pagamenti per una gestione successiva.

Tenuto conto di quanto appena chiarito, dunque, nel caso in cui il datore di lavoro si trovi nella necessità di dovere eliminare un nominativo di un lavoratore già trasmesso, è stato previsto, anche per i flussi "UniEmens-Cig", in analogia a quanto avviene per i flussi UniEmens standard, la possibilità di inviare un flusso successivo con il nominativo da eliminare.

Ciò può essere fatto valorizzando l'attributo "Elimina" di <DenunciaIndividuale> con il valore "S" e gli elementi che costituiscono la chiave del lavoratore (che identificano univocamente l'elemento <DenunciaIndividuale> da eliminare).

Diversamente, nel caso in cui sia già intervenuta la liquidazione della prestazione, potranno essere accolti solo i flussi che presentino variazioni in aumento, anche contestuali, dei seguenti elementi:

1. <NumOreEvento/>;
2. <ImpANF/>;
3. <RetribTeorica/>.

Gestione dei flussi "UniEmens-Cig" errati e "Cruscotto CIG-Fondi"

I flussi, analogamente a quanto già avviene per l'UniEmens standard, sono sottoposti preliminarmente ai controlli di accoglienza e, una volta trasmessi, ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità già previsti per le prestazioni a conguaglio.

La struttura del flusso consente, peraltro, di trattare distintamente le singole posizioni/denunce in modo che eventuali posizioni che non dovessero superare i controlli non pregiudichino la lavorazione e la liquidazione delle restanti posizioni inviate con il medesimo flusso.

Inoltre, si fa presente che, come avviene per le prestazioni a conguaglio, anche per quelle a pagamento diretto viene messo a disposizione lo stesso strumento, il "Cruscotto CIG-Fondi", che consente ai datori di lavoro e agli intermediari di consultare lo stato della denuncia e le segnalazioni di anomalie.

Al riguardo, con particolare riferimento a eventuali segnalazioni in ordine a coordinate IBAN che dovessero risultare errate o non intestate al beneficiario della prestazione, il datore di lavoro potrà inviare un flusso in variazione in cui potrà sia indicare nuove coordinate in sostituzione delle precedenti sia una nuova denuncia senza compilare l'elemento IBAN. In questi casi, infatti, come già chiarito al paragrafo 7 (ossia quello intitolato "**Compilazione del flusso**", N.d.R.), l'Istituto procederà a effettuare un bonifico domiciliato.

(*) Art. 8 del d.l. 22/3/2021 n. 41**Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale**

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig».

6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

(**) I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza il 23 marzo 2021, domanda di concessione:

- 1) del **trattamento ordinario** di integrazione salariale, per una durata massima di **treddici** settimane, nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 giugno 2021;
- 2) dei trattamenti di **assegno ordinario** e di cassa integrazione salariale in **deroga**, per una durata massima di **ventotto** settimane, nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2021.

(***) **Art. 22-quater, comma 4, del d.l. 17/3/2020 n. 18**

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Struttura e composizione del flusso Uniemens-CIG

Aspetti generali

Il flusso Uniemens-CIG si basa sulle strutture standard di Uniemens in particolare sulla sezione **<PosContributiva>** che viene specializzata per il trasporto della nuova tipologia di denuncia per il pagamento diretto. A tale scopo la sezione **<PosContributiva>** viene caratterizzata mediante la valorizzazione dell'attributo **Composizione** che assumerà il valore "41".


La soluzione riprende modalità operative già applicate nel caso dell'Uniemens Anticipato, ora specializzato sul nuovo scenario.

Per il flusso Uniemens-CIG l'elemento **<PosContributiva>** (con Composizione = 41) si configura come un "contenitore" di denunce individuali (elemento **<DenunciaIndividuale>**). Inoltre si caratterizza per l'assenza della sezione **<DenunciaAziendale>**, che non dovrà essere dichiarata.

I dati dei lavoratori per i quali vengono richieste le prestazioni a pagamento diretto vengono dichiarati utilizzando i campi di **<DenunciaIndividuale>** di **<PosContributiva>**, con particolare riferimento agli elementi (di seguito specificati) le cui informazioni trovano una corrispondenza sull'SR41, e necessari per la gestione del processo di pagamento diretto.

La predisposizione del flusso Uniemens-CIG per il pagamento diretto prevede l'inserimento degli elementi **<PosContributiva>** (qualificati con Composizione = "41") dentro la struttura tipica del flusso Uniemens, a partire dalla radice del flusso **<DenunceMensili>**:

Struttura di alto livello Uniemens-CIG:



I flussi Uniemens con denunce Uniemens-CIG per il pagamento diretto avranno a bordo tutte e sole denunce di tipo composizione "41".

Composizione del flusso

La composizione del flusso Uniemens-CIG prevede le seguenti strutture:

Sezione intestazione flusso

elemento <DatiMittente>	Non ci sono cambiamenti rispetto alla compilazione dell'Uniemens ordinario
-------------------------	--

La sezione contiene i dati identificativi del soggetto che trasmette il flusso: codice fiscale del mittente, codice fiscale del soggetto giuridico che effettua la trasmissione, la ragione sociale del mittente, codice fiscale dell'azienda produttrice del software paghe e codice Sede destinataria del flusso stesso.

Sezione azienda

elemento <Azienda>	Non ci sono cambiamenti rispetto alla compilazione dell'Uniemens ordinario
--------------------	--

Per azienda si intende il soggetto presso il quale prestano attività lavorativa i lavoratori per i quali viene richiesta la prestazione a pagamento diretto e contiene l'anno e mese della denuncia, il codice fiscale e la ragione sociale dell'azienda.

Sezione posizioni contributive dei lavoratori dipendenti

elemento <PosContributiva>	Per i flussi Uniemens-CIG deve avere l'attributo Composizione = "41"
----------------------------	--

Aggrega le denunce individuali dei lavoratori riferite ad una specifica Posizione contributiva dell'azienda (Matricola aziendale INPS) per i quali viene richiesto il pagamento diretto.

La sezione <PosContributiva>, ai fini del flusso Uniemens-CIG, contiene i seguenti dati:

Dati riferiti al lavoratore

elemento <DenunciaIndividuale>	Contiene i dati di inquadramento del lavoratore e i dati che caratterizzano il rapporto contrattuale
--------------------------------	--

Dati retributivi

elemento <DatiRetributivi>	Contiene i dati necessari per il pagamento diretto che coincidono sostanzialmente con i dati forniti nel caso della CIG a conguaglio, in particolare dovranno essere forniti: <ul style="list-style-type: none">- Retribuzione teorica, Ore lavorabili- Dati delle settimane- Calendario giornaliero con i dati sugli eventi- Dati sulle differenze accredito- Dati specifici per il pagamento diretto
----------------------------	--

Sezione dati particolari

elemento <DatiParticolari>	Solo per il caso dei lavoratori dello Sport e Spettacolo sono richieste le informazioni riferite al CodiceQualifica e al TipoRapportoLavoro che caratterizzano tali tipologie di lavoratori
----------------------------	---

Per i flussi Uniemens-CIG l'elemento <PosContributiva> NON deve contenere le seguenti sezioni:

- Sezione <InquadramentoLavVariaz> di <DenunciaIndividuale>
- Sezione <CIGPregressa> di <DenunciaIndividuale >
- Sezione <MesePrecedente> di <DenunciaIndividuale >
- Sezione <DenunciaAziendale>

Si riportano di seguito il dettaglio dei campi che entrano nel processo per il pagamento diretto e veicolati da Uniemens-CIG:

Per le descrizioni dei campi si rimanda al Documento tecnico Uniemens e all'Allegato al Documento tecnico.

Sezione DatiMittente

- CFPersonaMittente
- RagSocMittente
- CFMittente
- CFSoftwarehouse
- SedeINPS (opzionale)

Sezione Azienda

- AnnoMeseDenuncia
- CFAzienda
- RagSocAzienda

Sezione PosContributiva (qualificata con Composizione"41")

- Matricola

Sezione DenunciaIndividuale

- CFLavoratore
- Cognome
- Nome
- Qualifica1
- Qualifica2
- Qualifica3
- TipoContribuzione
- UnitaProduttiva
- CodiceComune
- CodiceContratto
- TipoPaga
- DivisoreOrarioContr
- OrarioContrattuale
- PercPartTime
- PercPartTimeMese
- NumMensilita
- Se presenti i dati riferiti ad Assunzione e Cessazione

Sezione DatiRetributivi

- TipoLavoratore

- RetribTeorica
- AumRetrCIGS
- OreLavorabili
- SettimaneUtili o GiorniUtili (se si tratta di lavoratori PartTime)

Sezione Settimana

Se presente la settimana:

- IdSettimana
- TipoCopertura
- CodiceEvento (sono ammessi solo i CodiceEvento specifici delle prestazioni CIG-Fondo)

l'elemento settimana non dovrà essere compilato nel caso di lavoratori Sport e Spettacolo

Sezione Giorno

Se presente il giorno:

- Lavorato
- TipoCoperturaGiorn (da esporre unicamente per i lavoratori dello Sport e Spettacolo)
- CodiceEventoGiorn (sono ammessi solo i CodiceEventoGiorn specifici delle prestazioni CIG-Fondo)
- NumOreEvento
- IdentEventoCIG (il Ticket esposto deve essere specifico per il pagamento diretto)

Sezione DifferenzeAccredito

- CodiceEvento (sono ammessi solo i CodiceEvento specifici delle prestazioni CIG-Fondo)
- DiffAccredito

Sezione GestioneEventiCIG

- IdentEventoCIG

Sezione PagDiretto

- IBAN
- CodSindacale
- ImpANF
- TrattPens
- DetrazLavDip
- DetrazCarichiFam

Sezione DatiParticolari(solo per i lavoratori dello Sport e Spettacolo)

- TipoRapportoLav di TipoLavSportSpet
- CodiceQualifica di TipoLavSportSpet

Tutti i campi presenti nello schema Uniemens e NON richiamati nei suddetti elenchi che descrivono i flussi Uniemens-CIG, se presenti sono ignorati e non producono effetti.